

## **AVVISO ALLA CLIENTELA**

### **SOSPENSIONE MUTUI PER EVENTI STRAORDINARI**

***Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024 (G.U. n. 231 del 2 ottobre 2024)***

***Estensione degli effetti dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena.***

*Si avvisa che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024 ha esteso **al territorio della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023**, gli effetti dello stato di emergenza originariamente dichiarato con Delibera del 3 novembre 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14.11.2023); in attuazione di tale ultima Delibera, con l'Ordinanza n. 1042 del 27.11.2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale **n. 284 del 05.12.2023**), è stata prevista la facoltà di richiedere la sospensione delle rate dei mutui in conseguenza dei suddetti eccezionali eventi sismici.*

*Tale facoltà di sospensione è estesa ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, situati nella frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto (FC).*

#### ***Modalità di sospensione***

*La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari **al 3/11/2024** (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).*

*È possibile optare per:*

- ***Sospensione dell'intera rata*** - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- ***Sospensione della sola quota capitale*** - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

#### ***Condizioni***

*La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).*

***Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.***

***La facoltà di sospensione può essere esercitata entro la data del 3/11/2024.***